



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni

ORDINANZA SINDACALE N. 233 DEL 25/06/2025

Oggetto: Pericolo per pubblica incolumità – Edificio denominato “La Scogliera” sito nella frazione di Cava D'Aliga in Scicli. Ripristino recinzione.

IL SINDACO

Vista la relazione del verbale di sopralluogo dell'L'Ufficio Difesa del Suolo e dell'Abitato, prot. n. 22455 del 25/06/2025 dalla quale si evince che l'edificio La Scogliera in atto non sussistono più le condizioni di sicurezza adottate dai concessionari dell'immobile in quanto la recinzione adottata risulta insufficiente e carente da un punto di vista della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e che quindi si reputa opportuno recintare l'immobile con una transennatura adeguata di tipo inamovibile e invalicabile e chiusa con opportuni pannelli.

Vista l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale e Marittimo di Pozzallo n. 14 del 20.03.2001, dalla quale si evince che l'area è oggetto di fenomeni di erosione, smottamento ed ingrottamento, ed è stato interdetto al transito ed alla sosta di persone e/o cose il tratto del costone roccioso di c.da Bruca a partire da Punta Bruca, verso levante, fino al limite della spiaggia di Cava D'Aliga, compreso il tratto dove insiste l'edificio già adibito a ristorante denominato “ La Scogliera”;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 102 dell'8/04/2010 con la quale era stato ordinata la messa in sicurezza, la bonifica e la chiusura delle aperture dell' immobile denominato "La Scogliera" sito nella frazione di Cava D'Aliga in Scicli, prima possibile e comunque entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 220 dell' 04/07/2023 con la quale era stato ordinata di recintare l'immobile con una transennatura adeguata di tipo inamovibile e invalicabile;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 151 del 17/05/2024 con la quale era stato ordinata di recintare l'immobile con una transennatura adeguata di tipo inamovibile e invalicabile;

Considerato che ad oggi nonostante siano stati eseguiti degli interventi alla recinzione, la stessa, oggi, risulta nuovamente precaria e abbattuta oltre alla inesistenza totale dei cartelli monitori con grave pericolo per la pubblica incolumità.

Considerato inoltre che la struttura risulta in condizioni molto precarie e che pertanto non è da escludere la possibilità di crollo;

Ritenuto inoltre che la mancata chiusura della recinzione in oggetto, nonché lo stato di precarietà in cui versa lo stesso, costituiscono inoltre ricettacolo ed habitat per ratti, volatili, insetti nocivi e quant'altro, con grave nocimento anche per l'igiene e la salute pubblica.

Considerata l'importanza del sito sotto il profilo turistico, poiché il predetto immobile ricade in prossimità di uno degli arenili più affollati durante la stagione estiva.

Atteso che da accertamenti d'ufficio, la titolarità patrimoniale dell'immobile in oggetto risulta essere: Demanio Marittimo (Capitaneria di Porto di Pozzallo) Fg.141 p.lla 56 sub 2 e 4;

Società "A1 S.R.L. Viale della Repubblica,9 Donnalucata -Scicli-" , proprietaria del Fg.141 p.lla 56 sub 1 e 3;

Richiamato l'art.54, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

Richiamato l'art.38, comma 2 della Legge 08.06.1990, n°142 e ss.mm.ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana , che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in materia di sanità ed igiene e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Atteso che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle norme richiamate e che qui interessano;

Visto l'art. 54 del T.U. degli EE. LL., D.Lgs 267/2000 con particolare riguardo al comma 2 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

1)- Alla ditta proprietaria "A1 S.R.L. Viale della Repubblica,9 Donnalucata -Scicli-"

- di recintare l'immobile con una transennatura adeguata di tipo inamovibile e invalicabile, opportunamente infissa nel suolo e chiusa con opportuni pannelli , da apporre alle distanze fissate dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto n° 14 del 2001.
- ai fini igienico- sanitari, di chiudere con appositi pannelli la struttura per impedire il libero accesso ad animali randagi, volatili e quant'altro oltre ad una bonifica tramite derattizzazione e disinfestazione dell'immobile.
- Di apporre, nell' area interessata idonei cartelli monitori di cui all'art. 4 della ordinanza n° 14 del 2001.
- Tutti i lavori di messa in sicurezza dell'immobile dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato;
- Trasmettere al Capo Settore VII una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato dalla quale si evince che l'immobile è stato messo in sicurezza con una transennatura adeguata di tipo inamovibile e invalicabile, opportunamente infissa nel suolo e chiusa con opportuni pannelli
- **La presente ordinanza, non esime codesta ditta dalla regolarizzazione della pratica di occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali permessi necessari alla esecuzione dei lavori.**
- Si concedono ai fini dell'ottemperanza della presente Ordinanza giorni 15 naturali e consecutivi dalla notifica.

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita“ *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;*

-che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Civica, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore VII Protezione Civile, Ambiente, manutenzioni provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;

-che il Corpo di Polizia Locale provvederà, in caso di mancata ottemperanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

-che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

che il Capo Settore I provveda oltre alla pubblicazione alla relativa notifica a:

- Ditta, A1 S.R.L. Viale della Repubblica,9 Donnalucata -Sciacca-
- Al Responsabile dell'Ufficio difesa del suolo e dell'abitato per la vigilanza periodica, al fine di accertare l'esecuzione della presente Ordinanza entro i termini assegnati;
- Al Comandante della Polizia Municipale, che provvederà, in caso di mancata ottemperanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

ed all'inoltro della presente

- alla Prefettura di Ragusa protocollo.prefrg@pec.interno.it ,
- al Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo cp-pozzallo@pec.mit.gov.it
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Donnalucata trg25347@pec.carabinieri.it,

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data. Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Geom. Spataro Giovanni dell'ufficio Servizio Tutela Pubblica Incolumità al quale le SS.LL. potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio situato in c.da Zagarone (sede Protezione Civile).

AVVERTE

1)-che l'esecuzione degli interventi , con la presente ordinanza, dovrà essere condotta in conformità alle norme urbanistiche e regolamentari vigenti;

2)- In caso di inottemperanza , da parte degli obbligati, si procederà d'ufficio in loro danno con ogni conseguente onere economico che sarà posto a loro carico.

Il Responsabile del Settore
Sebastiano Vasile

il Sindaco
MARIO MARINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.